

PREMESSA

Il 26 ottobre 2021 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra ATS Bergamo, Istituzioni e Parti Sociali per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dell'Organo Territoriale per il Coordinamento delle attività di Prevenzione e Vigilanza in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, istituito ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 81/2008.

Il Protocollo si pone in continuità con quanto previsto dall'Intesa del 31/01/2018 e ha lo scopo di programmare e realizzare interventi di prevenzione dedicati al mondo del lavoro e mirati ad accrescere le conoscenze e le competenze nella gestione dei rischi a salvaguardia della propria e altrui incolumità, attraverso la definizione e attuazione di sei specifici progetti.

Uno dei sei progetti riguarda la Prevenzione delle cadute dall'alto (Progetto "F") che ha tra i propri obiettivi quello di realizzare, sotto forma di FAQ, delle linee guida e soluzioni procedurali rispetto a problematiche ricorrenti sul tema, destinate in particolar modo a imprese e committenti.

Il presente documento, redatto da parte dei componenti del Gruppo di Progetto, costituisce una raccolta in continuo aggiornamento dei quesiti più ricorrenti in materia, le cui risposte si basano sull'esperienza dei componenti dello specifico Sottogruppo di Progetto che ne cura l'elaborazione.

Le indicazioni fornite con le seguenti FAQ hanno carattere generale. Pareri su casi specifici potranno essere richiesti direttamente agli Enti che, in relazione alla natura del quesito, hanno competenza in materia.

Il presente documento è redatto dai componenti del Gruppo di Progetto "F", rappresentativo delle parti firmatarie del Protocollo di intesa per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sottoscritto il 26/10/2021 tra ATS Bergamo, Istituzioni e Parti Sociali, che si riservano ogni modifica e integrazione successiva. È consentita la riproduzione parziale o totale a scopo didattico o divulgativo, con citazione della fonte. È vietato espressamente ogni uso improprio, in particolare la manomissione o l'alterazione di testi o immagini in esso contenuti e ogni utilizzo ad uso commerciale. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge.

La partecipazione al gruppo di progetto e al presente documento non impegna l'Inail e non va intesa come posizione ufficiale dell'Istituto.

Componenti del Sottogruppo di Progetto: Francesco Antonio Siciliano (ATS Bergamo, Referente progetto), Egidio Agazzi (CNA Bergamo), Sergio Beretta (ATS Bergamo), Riccardo Bottazzoli (Scuola Edile Bergamo), Roberta Cavalleri (Confindustria Bergamo), Angelo Chiari (CGIL Bergamo), Riccardo Luzzana (LIA Bergamo), Nicola Pasta (ANCE Bergamo), Manuel Ravasio (Ordine Ingegneri prov. di Bergamo), Antonella Regonesi (ATS Bergamo), Angelo Romanelli (INAIL Bergamo), Luca Santini (RLSTA CGIL Bergamo), Silvia Vitali (Ordine Architetti PPC prov. di Bergamo).

INDICE

PREMESSA	1
INDICE	2
1 Cosa si intende per lavoro in quota?	3
2 L'esecuzione di lavori al di sotto dei due metri implica comunque una valutazione del rischio di caduta dall'alto e l'eventuale adozione di misure di prevenzione e protezione?	3
3 La normativa sui lavori in quota si applica solo ai cantieri?	3
4 Il lavoro in quota si può svolgere in solitaria?	4
5 Quali sono ruolo e obblighi di chi commissiona un intervento che comporti l'esecuzione di un lavoro in quota?	4
PUBBLICAZIONI CONSIGLIATE	7
BIBLIOGRAFIA	8

1 Cosa si intende per lavoro in quota?

L'attuale normativa italiana in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro definisce il lavoro in quota come quell'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Questa definizione è presente all'interno del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 riguardante i cantieri temporanei o mobili, in particolare nel Capo II "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota", e si applica a tutte le attività lavorative che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, prevedano un lavoro in quota. Pertanto, sulla base della definizione normativa anzidetta, per lavoro in quota si intende qualunque attività lavorativa la cui esecuzione comporti il rischio di caduta da un'altezza superiore ai due metri rispetto alla quota alla quale si trova il lavoratore (piano di calpestio). Condizione da cui discende l'obbligo di adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione (vedasi in particolar modo gli artt. 111, 115 e 122 D.Lgs. 81/08).

L'attuale definizione normativa di lavoro in quota appare chiara e puntuale e resta il principio di riferimento per definire il parametro da cui discendono determinati obblighi normativi, non venendo comunque da ciò meno l'obbligo da parte di chi rivesta una posizione di garanzia, di valutare il rischio di caduta e adottare conseguentemente le opportune misure di protezione anche nel caso in cui il lavoro sia svolto al di sotto dei due metri.

Sul significato di lavoro in quota la Corte di Cassazione negli anni si è più volte pronunciata, fornendo in alcuni casi definizioni contrastanti (Cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 43987).

2 L'esecuzione di lavori al di sotto dei due metri implica comunque una valutazione del rischio di caduta dall'alto e l'eventuale adozione di misure di prevenzione e protezione?

Sì. Anche l'esecuzione di lavori al di sotto dei due metri espone al rischio di caduta, pertanto è necessario agire, valutando le condizioni in cui ci si trova ad operare, individuando le opportune misure organizzative e procedurali, nonché le misure tecniche per prevenire una caduta.

Il D.Lgs. 81/08 richiama, infatti, in più parti dell'articolato la necessità di adottare misure atte a proteggere dal rischio di caduta le aperture, i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati anche al di sotto dei 2 metri. Pensiamo ad esempio all'allegato IV concernente i requisiti dei luoghi di lavoro, che al punto 1.7.3. prevede che le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. E ancora, l'art. 146 concernente la difesa delle aperture nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili che al comma 3 prevede, in particolare, che le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 siano munite di normale parapetto e tavole fermapiè oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

Tutto ciò a dimostrazione che il rischio di caduta, ove presente, va sempre valutato.

3 La normativa sui lavori in quota si applica solo ai cantieri?

No. Come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 81/08, la normativa si applica a tutte le attività lavorative che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, prevedano un lavoro in quota.

Pensiamo ad esempio alle attività di manutenzione del verde o di installazioni impiantistiche, come nel caso della posa di impianti radiotelevisivi in quota, per la cui esecuzione, pur non configurandosi come lavoro

“edile” si dovrà prevedere l’adozione di misure atte a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità a quanto previsto in particolar modo dagli artt. 111, 115 e 122 D.Lgs. 81/08.

4 Il lavoro in quota si può svolgere in solitaria?

Per lavoro in solitaria si intende un’attività svolta da un lavoratore in completa autonomia, non soggetto a sovrintendenza di un preposto e isolato da altri lavoratori.

Il lavoro in solitaria non è ammissibile nei casi in cui per espressa previsione normativa sia prevista la compresenza di più addetti per l’esecuzione della specifica attività, ad esempio nel caso di lavori in spazi confinati (Artt. 66 e 121 del D.Lgs. 81/08; DPR 177/2011).

Nell’ambito dei lavori in quota il lavoro in solitaria non è ammissibile nelle fasi di montaggio, trasformazione e smontaggio delle opere provvisorie, in quanto la normativa prevede espressamente che la loro esecuzione sia effettuata sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori (art. 123 e 136 D.Lgs. 81/08), comprendendo generalmente una squadra composta da almeno tre lavoratori.

Il lavoro in solitaria non è consentito anche nel caso si svolgano lavori con rischio di caduta dall’alto che prevedano l’utilizzo dei DPI anticaduta. Bisogna sempre considerare che in caso di infortunio o di malore è necessario agire in modo rapido anche al fine di evitare un aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore. I DPI anticaduta prevengono i traumi da precipitazione ma non il rischio di sviluppo della sindrome da sospensione inerte (meglio nota come sindrome da imbracco) se il lavoratore rimane a lungo sospeso con l’imbragatura. In tale situazione, la sospensione nel vuoto e la compressione esercitata dall’imbragatura sulla radice degli arti, determinano lo sviluppo di alterazioni circolatorie, per riduzione del ritorno venoso cardiaco e per fenomeni ischemici, che possono condurre alla morte nel giro di pochi minuti per insufficienza cardiocircolatoria e ischemia cerebrale. È pertanto fondamentale la presenza di almeno un altro lavoratore, adeguatamente formato e addestrato, che sia in grado di recuperare e prestare i primi soccorsi al collega sospeso in tempi rapidi, in attesa dell’arrivo dei soccorritori istituzionali.

Anche durante l’utilizzo di attrezzature per lavori in quota come nel caso delle Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) è necessaria la presenza di un secondo operatore a terra addestrato a intervenire in caso di emergenza per il recupero dell’occupante della piattaforma di lavoro.

5 Quali sono ruolo e obblighi di chi commissiona un intervento che comporti l’esecuzione di un lavoro in quota?

In tema di obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro la figura del committente è più volte richiamata e su di esso gravano molteplici obblighi. Per l’individuazione di tale figura ci si deve riferire alla definizione presente nella normativa. L’art. 89 co. 1. lett. b) del D.Lgs. 81/08 fornisce una definizione puntuale di committente, ovvero il soggetto (persona fisica) per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Tale definizione, seppur inserita nell’articolato normativo relativo ai cantieri temporanei o mobili, può essere estesa a tutte le casistiche di appalto o contratto d’opera.

Il D.Lgs. 81/08 distingue sostanzialmente due tipologie di committente: il committente “datore di lavoro” e il committente “non datore di lavoro” (vedasi tabella 1).

Committente datore di lavoro (lavori non “edili”)

Richiamato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08, può essere definito come il soggetto che, avendone la facoltà, affida “lavori, servizi e forniture” a un operatore economico (impresa o lavoratore autonomo) all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima. Gli obblighi normativi in capo al committente datore di lavoro che affidi un intervento che comporti l’esecuzione di un lavoro in quota sono principalmente: la verifica dell’idoneità

tecnico-professionale delle imprese e lavoratori autonomi cui intende affidare i lavori, lo scambio di informazioni sui rischi, la cooperazione e il coordinamento nell'attuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'intervento con i relativi costi della sicurezza, redigendo nei casi previsti il DUVRI.

Committente datore di lavoro e Committente non datore di lavoro (lavori "edili")

Qualora l'intervento riguardi un lavoro edile o di ingegneria civile di cui all'allegato X del D.Lgs. 81/08 le disposizioni cui attenersi sono quelle previste dal Titolo IV del medesimo Decreto, concernenti i cantieri temporanei o mobili. In tale ipotesi la normativa prevede specifici obblighi sia in capo al committente datore di lavoro, ovvero il soggetto che abbia affidato i lavori edili nell'ambito della propria azienda, sia in capo al committente non datore di lavoro, ovvero il soggetto privato.

Committente non datore di lavoro (lavori non "edili")

Nell'ipotesi in cui i lavori commissionati non si configurino come "edili" e il soggetto committente non sia datore di lavoro, il D.Lgs. 81/08 non si applica. Tuttavia, il committente potrà essere chiamato a rispondere in caso di evento infortunistico o accidentale conseguente a carenze prevenzionistiche, specie nei casi in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali adottate dall'appaltatore nell'esecuzione del lavoro in quota sia macroscopica e facilmente individuabile, venendo coinvolto in indagini volte ad accertarne i profili di responsabilità secondo gli ordinari principi codicistici.

Tabella 1 - Principali obblighi normativi di chi commissiona un intervento con lavoro in quota previsti dal D.Lgs. 81/08

Tipologia di intervento			Committente datore di lavoro					Committente non datore di lavoro				
			Verifica idoneità tecnico profess.	DUVRI	Costi della sicurezza	Notifica preliminare	Nomina CSP/CSE	Verifica idoneità tecnico profess.	DUVRI	Costi della sicurezza	Notifica preliminare	Nomina CSP/CSE
Lavoro in quota al di fuori di un intervento "edile" (Art. 26)	Una o più imprese	/	Sì	Sì ^[1]	Sì	NO	NO	/ ^[2]	/	/ ^[3]	/	/
Lavoro in quota nell'ambito di un intervento "edile" (Titolo IV)	Unica impresa	<200 uomini-giorno	Sì	Sì	Sì	NO	NO	Sì	NO	Sì	NO	NO
	Unica impresa	≥200 uomini-giorno	Sì	Sì	Sì	Sì	NO	Sì	NO	Sì	Sì	NO
	Più imprese	<200 uomini-giorno	Sì	NO ^[4]	Sì	Sì	Sì	Sì	NO	Sì	Sì	Sì
	Più imprese	≥200 uomini-giorno	Sì	NO ^[4]	Sì	Sì	Sì	Sì	NO	Sì	Sì	Sì

^[1] L'obbligo di elaborazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08.

^[2] Sono fatte salve le responsabilità di natura civile e penale.

^[3] Il committente dovrà in ogni caso tener conto dei costi derivanti dall'esecuzione dell'intervento in quota in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro (attrezzature/opere provvisoriali).

^[4] In tutti i casi in cui gli obblighi di cui all'art. 26 non risultino assolti ai sensi dell'art. 96 co. 2 del D.Lgs. 81/08 e sussista la presenza di rischi interferenziali andrà elaborato anche il DUVRI (es. compresenza di lavori, servizi e forniture affidati in appalto o mediante contratto d'opera o somministrazione a imprese o lavoratori autonomi "extra cantiere").

PUBBLICAZIONI CONSIGLIATE

- *Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione*, Quaderni di ricerca INAIL, n. 15, ottobre 2017;
- *Lavorare da soli può essere pericoloso - Guida per i datori di lavoro e gli addetti alla sicurezza*, SUVA 1ª edizione, novembre 2014.

BIBLIOGRAFIA

- *Il primo soccorso nei lavori in quota*, INAIL, 2019;
- *L'elaborazione del DUVRI, Valutazione dei rischi da interferenze*, INAIL, 2013;
- *L'uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili*, INAIL, 2016.